

R.G. C.S. 1/2024

TRIBUNALE DI FERRARA

UFFICIO DEL GIUDICE DELEGATO ALLE PROCEDURE CONCORDSUALI

Il Giudice relatore, dott.ssa Anna Ghedini,

letto il ricorso per concordato semplificato ex art. 25 sexies CCI nonche' la allegata richiesta di conferma ex artt. 54 e 55 CCI delle misure che diverranno efficaci con la pubblicazione del ricorso presso il Registro delle Imprese a cura della Cancelleria entro il giorno successivo la data del deposito del ricorso,

rilevato che manca la allegazione del piano di liquidazione previsto al primo comma dell'art. 25 sexies CCI, atto del debitore che deve contenere le attivita' di liquidazione (tale intendendosi anche la cessione della azienda in continuita'), le modalita' di cessione competitiva dei singoli cespiti declinate secondo i cardini della regola della competitivita' (ovvero presenza di una perizia verificabile e pubblicizzata, pubblicita' commerciale oltre che sul PVP, possibilta' di mettere in competizione le diverse offerte e gara telematica), la indicazione dei tempi di vendita con precisazione delle periodicita' con cui verranno celebrati i tentativi di vendita (non meno di tre all'anno) e regole della vendita (ad esempio: modalita' della pubblicita', gestore della pubblicita', gestore della vendita telematica, previsione di rialzi di gara e di ribassi del prezzo in caso di diserzione della vendita), durata massima della liquidazione che deve riflettersi nei tempi di esecuzione della proposta e di pagamento dei creditori (mancante nella proposta);

che la illustrazione della proposta, che dovra', in caso di esito positivo della verifica della ritualita' da parte del tribunale, essere comunicata a tutti i creditori, appare confusoria e carente dovendo essere chiaramente prevista la tabella dei pagamenti che verranno effettuati con l'attivo ottenuto dalla liquidazione nel rispetto della *par condicio creditorum*, non esistendo per il CS alcuna norma pari all'art. 84 comma 6 CCI nel concordato preventivo e non potendosi certamente, attesa la natura eccezionale di deroga al principio generale dell'art. 2741 c.c., ipotizzare la applicazione analogica; e che il pagamento dei creditori privilegiati puo' essere proposto come falcidiato solo nei limiti e nei modi di cui alla regola, che e' solamente il portato della regola della responsabilita' patrimoniale, in forza della quale il privilegiato viene pagato come tale nei limiti della capienza del bene su cui insiste il privilegio: il resto del credito, come nella esecuzione individuale, declassa a chirografario; che quindi la percentuale di soddisfazione del credito bancario, assistito da garanzia di MCC, dovra' essere calcolata avuto riguardo alla capienza del patrimonio mobiliare, con conseguente rimodulazione della proposta e con indicazione dei tempi di adempimento della proposta avuto riguardo ai tempi di esecuzione del piano di liquidazione;



che poiche' la omologa e' subordinata alla verifica che la proposta non sia pregiudizievole rispetto alla liquidazione giudiziale, occorre che la debitrice affronti in ricorso la questione sia tenendo conto che la stessa liquidazione giudiziale puo' effettuare la medesima attivita' liquidatoria prevista dalla debitrice proseguendo il contratto di affitto e vendendola azienda in esercizio, e che la debitrice integri il ricorso approfondendo la possibilita' da parte della eventuale liquidazione giudiziale di dare corso ad azioni recuperatorie, revocatorie e risarcitorie -indagando anche sulla capienza dei soggetti debitori e quantificando le spese di giudizio- garantendo ai creditori utilita' che il concordato non puo' realizzare;

assegna termine di giorni 15 per integrazioni, riservandosi in esito di riferire al Collegio circa la eventuale nomina di ausiliario e fissazione di udienza per la omologa, e di provvedere, quale giudice monocratico, circa la richiesta di conferma delle misure protettive.

Si comunichi.

Ferrara, 07/05/2024

Il GD

Anna Ghedini

